



Regolamento

Sulla trasmissione di impianti di segnalazione di pericoli alla Centrale di ricezione di allarmi della Polizia cantonale dei Grigioni

1. In generale

In collaborazione con la Telecomunicazione e sicurezza (*abbr. ted. TUS*) la Polizia cantonale gestisce tramite la sua rete ALARMNET, un posto di ricezione di allarmi quali:

- incendio
- effrazione
- rapina e
- presa di ostaggio (minaccia)

La ricezione e l'elaborazione ulteriore di impianti di segnalazione incendi sono un servizio a favore dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (Gebäudeversicherung Graubünden; *abbr. ted. GVG*).

2. Autorizzazione

2.1. Richiesta di autorizzazione

L'allacciamento di impianti di segnalazione di pericoli alla Centrale di ricezione di ALARMNET della Polizia cantonale dei Grigioni è soggetto ad autorizzazione. Sono esclusi da tale obbligo gli impianti di segnalazione di incendi che fanno capo alla GVG. Per ottenere l'autorizzazione, l'impianto del richiedente deve essere conforme al presente Regolamento. Le richieste vanno inoltrate per iscritto tramite il modulo apposito, messo a disposizione dalla Polizia, direttamente dalla ditta che esegue l'installazione dell'impianto al seguente indirizzo (vedi cifra 4.2.):

Polizia cantonale dei Grigioni
Polizia di prevenzione e consulenza
Ringstrasse 2
7000 Coira

2.2. Concessione e revoca dell'autorizzazione

In linea di massima, alla Centrale di ricezione di ALARMNET della Polizia cantonale dei Grigioni possono essere allacciati i seguenti impianti di segnalazione di pericoli:

- a) Impianti per la trasmissione dell'allarme di tipo "incendio" situati in tutti i comuni del Cantone dei Grigioni, i quali chiamano in servizio i pompieri attraverso la Centrale operativa (CO) della Polizia cantonale. Le richieste di intervento dei pompieri effettuate alle Polizie comunali di Davos, St. Moritz o alla Polizia municipale di Coira sono collegate tramite una delle rispettive Centrali di ricezioni.

b) Impianti per la trasmissione degli altri tipi di allarme situati in tutti i comuni del Cantone dei Grigioni, esclusa la zona urbana di Coira.

L'autorizzazione di allacciamento viene generalmente concessa agli impianti di segnalazione di pericoli destinati alla protezione di persone o cose, la cui minaccia può essere considerata attendibile.

La Polizia cantonale dei Grigioni decide in modo inappellabile circa la concessione dell'allacciamento di un impianto di segnalazione di pericoli. Per i singoli immobili può imporre condizioni particolari non contenute nel presente regolamento.

La concessione viene notificata alla ditta che ha eseguito l'installazione dell'impianto con copia alla TUS, che provvede a fornire il numero di allacciamento.

L'impianto di segnalazione di pericoli, fatta eccezione per l'allarme di tipo "incendio", può essere allacciato solo se c'è il dispositivo d'allarme necessario.

La concessione può essere revocata qualora vengano violate in modo grave le disposizioni del presente Regolamento, se scattano con eccessiva frequenza dei falsi allarmi (vedi cifra 2.3) o se non viene pagato il canone d'utenza.

2.3. *Interruzione del collegamento dell'impianto di segnalazione di pericoli*

Se, nel corso di un mese, scattano ripetutamente dei falsi allarmi, l'allacciamento dell'impianto alla rete d'allarme viene disattivato. L'utente è tuttavia avvisato per iscritto dalla Polizia cantonale prima che l'interruzione venga effettuata.

2.4. *Soppressione dell'allacciamento*

La revoca della concessione per l'allacciamento o la rinuncia della stessa devono essere notificate con lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Polizia cantonale dei Grigioni
Servizi generali / Centro dati CO
Ringstrasse 2
7001 Coira

In entrambi i casi, la trasmissione alla Polizia cantonale deve essere soppressa entro tre mesi.

3. **Dispositivo d'allarme**

3.1. *Documentazione*

Dopo aver ottenuto la concessione per l'allacciamento e almeno quattro settimane prima della data fissata per l'attivazione dell'allarme, vanno inoltrati alla Polizia cantonale dei Grigioni i seguenti documenti per l'allestimento del dispositivo d'allarme (*l'allacciamento dell'allarme di tipo "incendio" non necessita di questi documenti*).

a) Mappa catastale dell'immobile in formato A 4.

- b) Piante in formato A4 di tutti i piani dell'immobile, inclusi quelli eventualmente non protetti dal sistema d'allarme. I locali protetti, così come gli accessi e le denominazioni dei singoli locali, devono essere evidenziati. La qualità delle piante deve essere sufficientemente buona da permetterne un'ulteriore elaborazione.
- c) Elenco comprendente indirizzo e recapito telefonico delle persone di contatto che sono a conoscenza del codice convenuto, sanno attivare l'impianto di segnalazione di pericoli (vedi cifra 5.5), sono rintracciabili anche al di fuori dell'orario di lavoro e sono in possesso delle chiavi dell'immobile. Generalmente le persone di contatto sono quelle che detengono le chiavi e ricevono l'allarme.

3.2. *Notifiche di cambiamento*

Eventuali cambiamenti relativi alle persone di contatto, ai rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, come pure eventuali modifiche apportate all'immobile e all'impianto di segnalazione di pericoli, devono essere notificate tempestivamente e per iscritto al seguente indirizzo:

Polizia cantonale dei Grigioni
Servizi generali / Centro dati CO
Ringstrasse 2
7001 Coira

Le notifiche di trasformazioni architettoniche devono essere documentate dalle piante modificate (vedi cifra 3.1).

3.3. *Chiavi dell'immobile protetto / persona che riceve l'allarme*

La Polizia cantonale dei Grigioni non prende in deposito le chiavi dai proprietari degli impianti di segnalazione di pericoli. Coloro che detengono le chiavi e ricevono l'allarme non vengono mobilitati dalla Polizia. La loro messa in allarme deve avvenire direttamente tramite l'invio di un segnale dell'impianto.

4. **Impianto**

4.1. *Responsabilità*

Il proprietario si assume la piena responsabilità e tutti i rischi della gestione e del funzionamento tecnico dell'impianto di segnalazione di pericoli.

La TUS è responsabile per il funzionamento tecnico dell'unità di ricezione ALARMNET (Gateway) presso la Polizia cantonale dei Grigioni.

4.2. *Installazione dell'impianto di segnalazione di pericoli*

L'installazione dell'impianto di segnalazione di pericoli deve essere effettuata da una ditta riconosciuta dall'Associazione svizzera per l'assicurazione dei beni materiali rispetti-

vamente dalla commissione di esperti per i sistemi d'allarme antincendio. Il proprietario se ne assume i costi e le responsabilità.

L'impianto deve funzionare in modo impeccabile anche in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, e non deve far scattare falsi allarmi.

5. Trasmissione dell'allarme

L'allarme può e deve essere trasmesso esclusivamente tramite sistemi compatibili con la Centrale di ricezione ALARMNET presso la Polizia cantonale dei Grigioni. Essi comprendono collegamenti diretti (p. es. TNA plus, IP-Link) e collegamenti su selezione (p. es. AWG, ISDN-Link, GSM-Link).

La trasmissione avviene attraverso la rete d'allarme ALARMNET. Gli apparecchi per la trasmissione sono reperibili presso la TUS, su richiesta della ditta che installa l'impianto.

5.1. *Tipi di allarme (cause)*

I segnali d'allarme inviati devono poter essere distinti chiaramente in base alla loro tipologia:

- tipo 01 incendio
- tipo 02 effrazione
- tipo 03 rapina
- tipo 04 incendio 2 [nel caso l'allarme di tipo 1 sia occupato, p. es. nel caso di allarmi sprinkler (estintori a pioggia)]
- tipo 05 presa in ostaggio (minaccia)
- tipo ≥ 06 tipologie diverse

L'allarme di tipo 05 presa in ostaggio (minaccia) può essere segnalato soltanto se una persona autorizzata entra tenuta sotto minaccia nell'edificio in questione. Una presa in ostaggio nel corso di una rapina nell'immobile stesso non deve far scattare un allarme di presa in ostaggio.

In caso di sabotaggio dell'impianto di segnalazione di pericoli, questo deve trasmettere il segnale d'allarme alle persone designate e alle centrali d'allarme di tipo privato (p.es. Certas).

5.2. *Allarme acustico*

In linea di massima un allarme acustico può essere attivato, se la trasmissione dell'allarme silenzioso non funziona. A questo proposito le prescrizioni comunali sono vincolanti.

L'autorizzazione del segnale acustico viene concessa dalla Polizia di prevenzione e consulenza di Grigioni, in accordo con il proprietario dell'impianto di segnalazione di pericoli.

5.3. *Tipi di allacciamento*

La scelta del tipo di collegamento (diretto o selettivo) compete al proprietario dell'impianto d'intesa con la ditta che effettua l'installazione.

In presenza di rischi elevati devono essere installati impianti di trasmissione che permettano una sorveglianza continua.

5.4. *Riattivazione dell'impianto di segnalazione di pericoli*

Il proprietario dell'impianto di segnalazione di pericoli rimane in ogni caso responsabile della sua riattivazione dopo lo scatto d'allarme.

6. Prestazioni della Polizia

6.1. *Allarme di tipo "incendio"*

In caso di ricezione di segnale d'allarme di tipo "incendio" e dopo aver contattato telefonicamente il proprietario o l'utente dell'impianto, la CO della Polizia cantonale dei Grigioni avvisa tempestivamente i pompieri di turno secondo le loro istruzioni. Questa procedura permette di evitare interventi costosi e inutili da parte dei pompieri.

6.2. *Altri tipi di allarme*

La Polizia cantonale dei Grigioni mette in atto tutte le misure necessarie per proteggere persone e cose e per arrestare gli autori del reato.

Per ogni immobile dotato di un impianto viene messo a punto un dispositivo con le misure da prendere per ciascun tipo di allarme.

7. Responsabilità

La Polizia cantonale dei Grigioni declina ogni responsabilità in caso di danni agli impianti di segnalazione di pericoli o alle attrezzature di trasmissione o causati in seguito ad eventi connessi alla trasmissione di un segnale d'allarme.

8. Costi

I proprietari di impianti di segnalazione di pericoli sono tenuti ad assumere i costi legati alle prestazioni della TUS e della Polizia cantonale dei Grigioni.

8.1. *TUS*

- spese di allacciamento

- canone per il rinnovo annuale dell'abbonamento

8.2. *Polizia cantonale dei Grigioni*

- spese di allacciamento
- spese di elaborazione del dispositivo d'allarme
- spese per modifiche al dispositivo d'allarme
- canone per il rinnovo annuale dell'allacciamento
- spese per falsi allarmi (fatta eccezione per l'allarme di tipo "incendio")

Le tariffe della Polizia cantonale sono state fissate dal Governo del Cantone dei Grigioni per decisione governativa del 18 dicembre 2007 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Spese di allacciamento:

- | | |
|--|------------|
| • incendio | CHF 150.00 |
| • effrazione, rapina, presa in ostaggio (ognuno) | CHF 500.00 |
| • combinazione singola di più tipi | CHF 500.00 |

Spese di modifica

- | | |
|--|------------|
| • incendio | CHF 100.00 |
| • effrazione, rapina, presa in ostaggio (ognuno) | CHF 200.00 |
| • combinazione singola di più tipi | CHF 200.00 |

Canone annuale

- | | |
|---|------------|
| • per un tipo di allarme (senza incendio) | CHF 600.00 |
| • tipo incendio | CHF 240.00 |
| • per ogni tipo di allarme supplementare | CHF 60.00 |

Spese annuali per falsi allarmi

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • primo falso allarme | CHF 150.00 |
| • secondo falso allarme | CHF 200.00 |
| • terzo, quarto, quinto falso allarme | CHF 300.00 |
| • a partire dal sesto falso allarme | CHF 400.00 |

Se la Polizia cantonale interviene a seguito di un falso allarme attivato ad un impianto che non è allacciato alla Centrale operativa della stessa, le spese aumentano del 10 %.

9. **Contratto di collaborazione**

Il presente Regolamento è parte integrante del contratto di collaborazione tra la Polizia cantonale dei Grigioni e la TUS.

10. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2008 e sostituisce tutti gli accordi precedenti tra i proprietari di impianti di segnalazione di pericoli e la Polizia cantonale.



cap Ferdinand Feusi
Capo sezione Servizi generali